

desima. Le competenze del Direttorio e del Governatore della Comunità, nonché i loro rapporti, sono determinati dallo Statuto comunitario, adottato dai Consigli delle Regioni che compongono la Comunità. La Comunità regionale del Nord è composta da: Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna; la Comunità regionale del Centro è composta da: Toscana, Umbria, Marche e Lazio; la Comunità regionale del Sud è composta da: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria. La Comunità regionale è organo politico, ed è competente per la definizione e la gestione della politica economica relativa all'area governata. L'amministrazione della Comunità regionale spetta alle Regioni che la compongono. Entro la Comunità regionale, le Regioni ed i Municipi possono ottenere larghe autonomie, garantite e regolate dallo Statuto.

Il Governo della Repubblica spetta a un Direttorio Federale, composto dai Governatori delle tre Comunità regionali e — a turno annuale — dal presidente della Giunta di una delle cinque Regioni a statuto speciale.

Il Direttorio Federale — supremo organo collegiale di governo della Repubblica — è competente, in via esclusiva, per la politica estera, la difesa, la politica monetaria, gli uffici federali dell'ordinamento giudiziario; in via concorrente è competente per la politica sociale, tendente a garantire condizioni omogenee nella previdenza e nella sanità.

Tutte le altre competenze spettano alle Comunità regionali ed alle Regioni a statuto speciale.

Il Direttorio Federale è coadiuvato da Segretari di Stato, nominati dal Presidente Federale. Il loro mandato cessa con l'uscita di carica del Presidente stesso; può essere espressamente prorogato dal nuovo Presidente Federale.

I Segretari di Stato dipendono dal Direttorio, di cui devono godere la fiducia; sono preposti agli uffici che corrispondono alle competenze esclusive del governo federale, ed a quelli che verranno riconosciuti necessari per coordinare l'esercizio delle competenze comunitarie. La even-

tuale riunione collegiale dei Segretari di Stato non costituisce un organo istituzionale. Con il consenso del Direttorio i Segretari di Stato possono essere ascoltati dall'Assemblea Federale. Il Direttorio Federale nomina e dimette i funzionari responsabili dei servizi, organizzati presso il Governo federale.

Il Direttorio Federale decide applicando la regola della maggioranza; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Decide invece e soltanto all'unanimità quando approva la legge di bilancio, l'istituzione di nuovi tributi e i provvedimenti relativi al sostegno finanziario delle aree svantaggiate. Sempre all'unanimità e per iniziativa comune dei governi comunitari, il Direttorio Federale delibera di stabilire con legge norme di coordinamento per l'esercizio di talune competenze comunitarie, l'attribuzione di nuove competenze alle diverse aree di governo della Repubblica, nonché l'eventuale delega di funzioni al Presidente.

Qualora il Direttorio Federale non si esprima all'unanimità, nei casi in cui questa è prescritta, il Presidente Federale promuove il "procedimento di emergenza". Entro otto giorni l'unanimità deve essere conseguita; in caso contrario tutti i membri del Direttorio — compreso il rappresentante pro-tempore della Regione a statuto speciale, ed escluso il Presidente — decadono, e si procede a nuove elezioni. I membri decaduti non possono essere immediatamente rieletti.

Il sistema tributario della Repubblica è il seguente:

A) tributi locali consentono ai Municipi di finanziare le loro funzioni. La legge costituzionale di cui all'articolo I riconosce l'ambito di tale prerogativa, ne garantisce l'esercizio, e indica le residue forme di finanziamento dell'attività dei Municipi.

B) Tutti gli altri tributi, diretti e indiretti, sotto la sorveglianza del Direttorio Federale, vengono riscossi dalle Comunità regionali, e dalle Regioni a statuto speciale, in funzione del luogo dove la ricchezza è stata prodotta o scambiata.

C) Una parte del gettito di queste imposte, nella misura determinata dal Diret-

torio Federale, viene destinata a sostenere l'attività del governo federale, e può essere anche impiegata per finanziare lo sviluppo delle aree meno prospere della Repubblica.

ART. 55-ter.

Tutte le cariche elettive della Repubblica — se la legge non prevede un tempo più breve — durano quattro anni. Ad ogni area di governo corrisponde, con funzioni di controllo, un collegio rappresentativo eletto, a suffragio universale dai cittadini. Ciascun collegio rappresentativo, con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri, può deporre il capo del governo sottoposto al suo controllo e comunque legittimato, proponendo contestualmente un candidato a sostituirlo. Con tale atto anche il collegio decade; nelle elezioni che seguono i cittadini scelgono fra il governante deposto e il candidato proposto dal collegio, e votano per il rinnovo di quest'ultimo.

L'amministrazione del Municipio è controllata dal Consiglio Comunale, o da un sistema di collegi, eletti dai residenti che compongono il Municipio.

L'amministrazione della Regione è controllata dal Consiglio regionale, eletto dai cittadini che compongono la Regione. Lo Statuto della Regione determina il modo in cui il Consiglio viene eletto, la sua organizzazione ed i suoi poteri. La Provincia non ha amministratori elettivi, perchè a rappresentarla provvedono i consiglieri regionali eletti nel suo territorio.

Il governo della Comunità regionale è controllato da una Dieta formata da deputati eletti a suffragio universale dai cittadini che compongono la Comunità medesima — Comunità regionale del Nord: 145; Comunità regionale del Centro: 68; Comunità regionale del Sud: 87 -. A questi trecento deputati si aggiungono quarantasei deputati eletti dai cittadini delle regioni e statuto speciale; 27 per la Sicilia, 9 per la Sardegna, 6 per il Friuli-Venezia Giulia, 3 per il Trentino-Alto Adige, 1 per la Valle d'Aosta.

I 346 deputati compongono l'Assemblea Federale. Una legge costituzionale stabili-

sce la cornice normativa entro la quale gli statuti delle Comunità regionali, e delle Regioni a statuto speciale, possono differenziare il metodo per eleggere i rispettivi deputati.

L'Assemblea Federale è l'unica camera politica della Repubblica. Essa non siede in permanenza, ma si riunisce in sessioni periodiche, in modo da consentire ai membri che fanno parte delle Diete delle Comunità regionali di attendere ai lavori di queste ultime.

L'Assemblea elegge un presidente, e si dota di un Regolamento, soggetto soltanto all'approvazione della Corte Costituzionale.

L'Assemblea Federale, con una maggioranza dei due terzi dei suoi membri, può deporre il Presidente Federale, proponendo un candidato a sostituirlo, e contestualmente determinando il proprio scioglimento. Nelle elezioni che seguono, i cittadini scelgono fra il Presidente deposto e il nuovo candidato, e ricostituiscono l'Assemblea Federale.

L'Assemblea Federale è competente per tutte le materie riservate all'autorità federale; normalmente legifera per mezzo del Senato Legislativo. Quando discute la legge di bilancio, e gli altri provvedimenti per i quali la Costituzione esige l'unanimità del Direttorio, l'Assemblea non può apportare modifiche se non con il consenso unanime del Direttorio Federale medesimo.

Il Senato Legislativo è un collegio specializzato nella produzione di norme. È composto da duecento membri, eletti da tutti i cittadini della Repubblica con metodo proporzionale. Ha competenza esclusiva sulle materie relative ai "Principi fondamentali" ed ai "Diritti e doveri dei cittadini" elencati dalla Costituzione.

I disegni di legge del Senato Legislativo, prima di essere adottati in forma definitiva, devono essere approvati dall'Assemblea Federale, la quale può rinviarli al Senato Legislativo con l'indicazione delle modifiche auspiccate. Un disegno di legge del Senato Legislativo, approvato da tre

quarti dei suoi membri, diventa legge anche senza l'assenso dell'Assemblea Federale.

L'Assemblea Federale può affidare al Senato Legislativo la redazione di leggi su materie di propria competenza. In particolare le leggi di coordinamento per l'esercizio delle competenze spettanti alle Comunità regionali; in tal caso l'Assemblea determina i principi ed i criteri direttivi a cui il Senato Legislativo dovrà attenersi.

Il Senato Legislativo partecipa al processo di revisione della Costituzione. Esso elegge un presidente e si dota di un Regolamento, soggetto soltanto all'approvazione della Corte Costituzionale.

55. 05. (ex S. 55. 01 e ex S. 55. 02)

Tremonti.

Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

ART. 55-bis.

La rappresentanza del pluralismo culturale, economico e sociale nei livelli istituzionali dell'ordinamento si esprime attraverso le formazioni sociali, che si organizzano liberamente sulla base dei principi della Costituzione e delle sue leggi attuative.

55. 04. (C. 55. 01.)

Benedetti Valentini, Alemanno, Malgieri, Simeone, Rallo, Galeazzi, Paolone.

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

ART. 55-bis.

La definizione territoriale dei comuni, delle province e delle regioni si adegua costantemente all'insediamento delle comunità. Con i criteri dimensionali paritari fissati dalle leggi generali della Repubblica e dalle leggi regionali di attuazione sono definiti, nell'ordine, e successivamente modificabili, il territorio del comune con decisione delle popolazioni interessate, il ter-

ritorio della provincia con decisione dei comuni e il territorio della regione con decisione delle province.

55. 03. (ex S. 55. 05)

Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

ART. 55-bis.

Le Regioni sono autonome e ordinate secondo le disposizioni della Costituzione e dei rispettivi Statuti.

55. 01. (ex C. 55. 02. e ex S. 55. 03)

Comino, Fontan, Maroni, Fontanini.

(A.C. 3931 - sezione 2)

ART. 56.

Nel rispetto delle attività che possono essere adeguatamente svolte dall'autonoma iniziativa dei cittadini, anche attraverso le formazioni sociali, le funzioni pubbliche sono attribuite a Comuni, Province, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà e differenziazione. La titolarità delle funzioni compete rispettivamente a Comuni, Province, Regioni e Stato, secondo i criteri di omogeneità e adeguatezza. La legge garantisce le autonomie funzionali.

È attribuita ai Comuni la generalità delle funzioni regolamentari e amministrative anche nelle materie di competenza legislativa dello Stato o delle Regioni, ad eccezione delle funzioni espressamente at-

tribuite dalla Costituzione, dalle leggi costituzionali o dalla legge alle Province, alle Regioni o allo Stato, senza duplicazione di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità.

Senza oneri finanziari aggiuntivi possono essere istituite aree metropolitane anche con ordinamenti differenziati. I Comuni con popolazione inferiore al minimo stabilito dalla legge approvata dalle due Camere, ovvero situati in zone montane, esercitano anche in parte le funzioni loro attribuite mediante forme associative, alle quali è conferita la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni.

Gli atti dei Comuni, delle Province e delle Regioni non sono sottoposti a controlli preventivi di legittimità o di merito.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 56 DEL TESTO COSTITUZIONALE

ART. 56.

Sopprimerlo.

56. 1.

Bertinotti, Armando Cossutta,
Diliberto.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 56

La Repubblica garantisce il raggiungimento uniforme, sull'intero territorio nazionale, della qualità dei servizi sanitari, scolastici, assistenziali, presidenziali, e dell'insieme delle prestazioni sociali, ai massimi livelli consentiti dall'utilizzo delle innovazioni scientifiche e tecnologiche, evitando disparità e sperequazioni di trattamento in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive, economiche, sociali e relazionali, dei lavoratori e dei cittadini.

Assicura a tutti complete condizioni di libertà ed eguaglianza. A tale scopo sono impegnate l'insieme delle funzioni politiche, istituzionali e amministrative, delle risorse, delle articolazioni e delle attività della Repubblica e dello Stato. Qualsiasi finanziamento pubblico erogato a qualsiasi titolo a qualsiasi impresa privata è vincolato a definiti parametri di interesse ed utilità pubblici quali l'ampliamento dei livelli occupazionali, la tutela delle condizioni di lavoro e delle libertà sindacali, e l'impatto ambientale. Controlli periodici competono sia agli organismi elettivi e di base dei lavoratori che alle preposte autorità nazionali e territoriali, e consistono nella verifica dell'avvenuta applicazione di tali parametri da parte dell'impresa. La violazione di tali parametri da parte dell'impresa comporta la restituzione completa del finanziamento pubblico ricevuto ed una penale proporzionale all'entità del finanziamento erogato. I diritti derivanti dai bisogni sociali inalienabili sono esigibili singolarmente o collettivamente da parte dei lavoratori o dei cittadini che ne hanno attivo interesse.

56. 2.

Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 56.

Spetta allo Stato il potere di regolare con legge le funzioni che richiedano una disciplina unitaria, al fine di garantire l'adempimento dei compiti essenziali di promovimento sociale e l'effettiva vigenza della prima parte della Costituzione repubblicana. Spettano ad esso anche le funzioni che non possono essere adeguatamente svolte dalle Regioni, Comuni e Province.

La ripartizione delle funzioni tra i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato, nel

rispetto delle norme costituzionali, è fondata sul principio di sussidiarietà, al fine di assicurare la titolarità delle funzioni che più direttamente riguardano gli interessi delle collettività locali, agli enti territoriali più vicini agli interessi dei cittadini.

I principi relativi alle funzioni degli enti locali ed all'organizzazione dei pubblici poteri degli enti territoriali sono fissati da una legge generale approvata da entrambe le Assemblee.

È attribuita ai Comuni la generalità delle funzioni regolamentari ed amministrative, anche ai fini dell'esecuzione delle leggi di competenza statale e regionale, salve le funzioni espressamente attribuite allo Stato o alle Regioni o alle Province dalla Costituzione, dalle leggi costituzionali, dalla legge, senza duplicazioni di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità.

Le Regioni e i Comuni esercitano le proprie funzioni con riferimento agli interessi delle rispettive popolazioni, con particolare riguardo all'assetto ed utilizzazione del territorio, allo sviluppo economico, ai servizi pubblici. La ripartizione di tali funzioni tra Regioni e Comuni avviene secondo il principio di sussidiarietà che si applica anche all'interno delle ripartizioni del territorio comunale.

I Comuni con popolazione inferiore al minimo stabilito dalla legge, ovvero situati nelle zone montane, esercitano, anche in parte, le funzioni loro attribuite mediante forme associative, alle quali è riconosciuta la medesima autonomia attribuita ai Comuni.

Con legge regionale, su iniziativa dei Comuni interessati e sentite le Province, possono essere stabiliti ordinamenti istituzionali anche differenziati per le aree metropolitane, senza oneri finanziari aggiuntivi.

Gli atti dei Comuni, delle Province e delle Regioni non sono sottoposti a controlli preventivi di legittimità o di merito.

*** 56. 3**

Cento, Gardiol, Dalla Chiesa, Galletti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 56.

Spetta allo Stato il potere di regolare con legge le funzioni che richiedano una disciplina unitaria, al fine di garantire l'adempimento dei compiti essenziali di promovimento sociale e l'effettiva vigenza della prima parte della Costituzione repubblicana. Spettano ad esso anche le funzioni che non possono essere adeguatamente svolte dalle Regioni, Comuni e Province.

La ripartizione delle funzioni tra i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato, nel rispetto delle norme costituzionali, è fondata sul principio di sussidiarietà, al fine di assicurare la titolarità delle funzioni che più direttamente riguardano gli interessi delle collettività locali, agli enti territoriali più vicini agli interessi dei cittadini.

I principi relativi alle funzioni degli enti locali ed all'organizzazione dei pubblici poteri degli enti territoriali sono fissati da una legge generale approvata da entrambe le Assemblee.

È attribuita ai Comuni la generalità delle funzioni regolamentari ed amministrative, anche ai fini dell'esecuzione delle leggi di competenza statale e regionale, salve le funzioni espressamente attribuite allo Stato o alle Regioni o alle Province dalla Costituzione, dalle leggi costituzionali, dalla legge, senza duplicazioni di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità.

Le Regioni e i Comuni esercitano le proprie funzioni con riferimento agli interessi delle rispettive popolazioni, con particolare riguardo all'assetto ed utilizzazione del territorio, allo sviluppo economico, ai servizi pubblici. La ripartizione di tali funzioni tra Regioni e Comuni avviene secondo il principio di sussidiarietà che si applica anche all'interno delle ripartizioni del territorio comunale.

I Comuni con popolazione inferiore al minimo stabilito dalla legge, ovvero situati nelle zone montane, esercitano, anche in parte, le funzioni loro attribuite mediante forme associative, alle quali è riconosciuta

la medesima autonomia attribuita ai Comuni.

Con legge regionale, su iniziativa dei Comuni interessati e sentite le Province, possono essere stabiliti ordinamenti istituzionali anche differenziati per le aree metropolitane, senza oneri finanziari aggiuntivi.

Gli atti dei Comuni, delle Province e delle Regioni non sono sottoposti a controlli preventivi di legittimità o di merito.

* 56. 4.

Nardini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 56.

Ogni ente locale costituente la Repubblica svolge funzioni autonome e sovrane e detiene la titolarità di rappresentare la vicinanza agli interessi dei cittadini.

56. 197

Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 56.

Le funzioni sono ripartite tra le comunità locali e le organizzazioni di base autogestite ed autorganizzate, quali enti più vicini agli interessi dei cittadini e titolari di rappresentanza sociale e politica e di sovranità popolare.

56. 195

Malavenda.

Sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:

Le funzioni legislative sono attribuite allo Stato e alle Regioni secondo i criteri stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali. Le funzioni amministrative e regolamentari sono distribuite tra Comuni, Province, Regioni e Stato secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e

omogeneità, avendo cura di evitare sovrapposizioni di competenze e di consentire l'individuazione delle rispettive responsabilità.

56. 211.

Salvati, Biasco, Mancina, Targetti, D'Amico, Ranieri.

Al primo comma premettere il seguente comma:

Le funzioni legislative, amministrativa e finanziaria sono ripartite tra Comuni, Regioni e Stato nel rispetto del principio di sussidiarietà.

56. 200.

Fontan, Fontanini, Maroni.

Sopprimere il primo comma.

* 56. 5

Bertinotti, Armando Cossutta, Diliberto.

Sopprimere il primo comma.

* 56. 237.

Malavenda.

Sostituire il primo comma con i seguenti:

La ripartizione di funzioni tra Comuni, Province e Regioni è determinata in adesione ai principi di coordinamento, sussidiarietà, omogeneità ed efficacia, in modo che ciascun ente possa direttamente e responsabilmente soddisfare, senza sovrapposizioni di compiti, le esigenze fondamentali di convivenza delle rispettive comunità potendo disporre di una organizzazione amministrativa, di servizi sociali e di risorse adeguate. Gli stessi enti ricercano la collaborazione dei privati per elevare il rendimento e diminuire i costi delle prestazioni indispensabili per assicurare una vita libera e dignitosa a tutte le persone che risiedono anche non stabilmente nell'ambito territoriale di rispettiva competenza.

A tal fine i rapporti tra gli enti autonomi e tra questi e i privati sono liberamente definiti attraverso forme associative o decentrate per il più adeguato governo di aree territoriali determinate, nonché attraverso intese e convenzioni nell'esclusivo interesse degli amministrati e nel rispetto dei principi costituzionali di solidarietà, di legalità e di sostenibilità finanziaria.

Gli atti degli enti autonomi e dei soggetti espressione del loro potere di auto-organizzazione, ai sensi del secondo comma, non possono essere sottoposti a controlli preventivi di alcun tipo, salvo la responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile degli amministratori per atti compiuti in violazione di leggi o di atti costitutivi di cui al secondo comma.

56. 228.

Paissan, Boato, Cento, Corleone, Dalla Chiesa, De Benetti, Galletti, Gardiol, Leccese, Mattioli, Procacci, Scalia.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La titolarità delle funzioni spetta alla Repubblica che la trasferisce, ancorchè relativamente alla Costituzione e provvisoriamente, agli enti più vicini agli interessi dei cittadini, dei lavoratori e dei pensionati, secondo il criterio di omogeneità e di adeguatezza delle strutture organizzative rispetto alle funzioni medesime trasferite ed alle risorse necessarie per l'effettivo espletamento senza ulteriori oneri e tasse.

56. 23.

Malavenda.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Spetta allo Stato il potere di regolare con legge le funzioni che richiedano una disciplina unitaria, al fine di garantire l'adempimento dei compiti essenziali di promovimento sociale e l'effettiva vigenza della prima parte della costituzione repubblicana. Spettano ad esso anche le funzioni

che non possono essere adeguatamente svolte dalle Regioni, Comuni e Provincie.

56. 17.

Malavenda.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Lo Stato, le Regioni, le Provincie ed i Comuni esercitano le funzioni ad essi attribuite, in conformità alle finalità di interesse generale previste dalla Costituzione ed in maniera proporzionata all'obbiettivo di volta in volta perseguito, quando il conseguimento di tali finalità non può essere adeguatamente assicurato dall'autonomia dei privati, anche attraverso le formazioni sociali. La titolarità delle funzioni compete rispettivamente a Comuni, Provincie, Regioni e Stato in base a principi di sussidiarietà e differenziazione e secondo criteri di omogeneità e ragionevolezza. La legge garantisce le autonomie funzionali.

56. 207.

Guarino.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Le funzioni ripartite fra Comuni, Provincie, Regioni e Stato sono esercitate secondo i principi di sussidiarietà e differenziazione, con il coinvolgimento delle formazioni sociali e nel rispetto delle autonomie funzionali riconosciute dalla legge.

La titolarità delle funzioni spetta agli Enti più vicini ai cittadini, secondo i criteri di omogeneità e di adeguatezza delle strutture organizzative rispetto alle funzioni medesime, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni territoriali e associative.

La responsabilità della loro gestione può essere attribuita, ove adeguata, nell'ambito di regole e criteri definiti dalla legge o da atto amministrativo organico, anche a soggetti non pubblici, che siano in grado di garantire l'uguaglianza nell'ac-

cesso delle prestazioni, il rispetto delle differenze e l'assolvimento dei doveri di solidarietà.

56. 213.

Panattoni, Vozza, Giardiello, Bandoli, Buffo, Novelli, Gambale, Fumagalli, Guerra, Bracco, Sica, Dameri, Schmid, Peruzza, Attili, Duca, Gasperoni, Scrivani, Crucianelli, Bolognesi, Bielli, Nappi, Sciacca, Vignali, Altea.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Le funzioni che non possono essere più adeguatamente svolte dalla autonomia dei privati o delle formazioni sociali sono ripartite tra le comunità locali, organizzate in Comuni e Province, le Regioni e lo Stato, in base al principio di sussidiarietà e di responsabilità, nel rispetto delle autonomie funzionali, riconosciute dalla legge. La titolarità delle funzioni spetta agli enti più vicini agli interessi dei cittadini.

56. 274.

Giovanardi, Peretti, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Pagano, Scoca.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Le funzioni che non possono essere più adeguatamente svolte dalla autonomia dei privati sono ripartite tra le Comunità locali, organizzate in Comuni e Province, le Regioni e lo Stato, in base al principio di sussidiarietà e di differenziazione, nel rispetto delle autonomie funzionali riconosciute dalla legge. La titolarità delle funzioni spetta agli enti più vicini agli interessi dei cittadini, secondo il criterio di omoge-

neità e di adeguatezza delle strutture organizzative rispetto alle funzioni medesime.

56. 27.

Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Le funzioni che non possono essere adeguatamente svolte dall'autonomia dei privati sono ripartite tra le comunità locali, organizzate in Comuni e Province, le Regioni e lo Stato, in base al principio di sussidiarietà, nel rispetto delle autonomie funzionali, riconosciute dalla legge. La titolarità delle funzioni compete rispettivamente a Comuni, Province, Regioni e Stato secondo i criteri di omogeneità ed adeguatezza

56. 11.

Acierno.

Sostituire il primo comma con il seguente:

L'attribuzione delle funzioni pubbliche a Comuni, Province, Regioni e Stato si effettua sulla base del principio di sussidiarietà, quando si renda necessaria per attività che non possono essere efficacemente svolte dai soggetti privati e dalle formazioni sociali nella loro autonomia. La titolarità delle funzioni spetta, rispettivamente, ai Comuni, alle Province, alle Regioni e allo Stato, secondo i criteri di omogeneità, adeguatezza e differenziazione.

56. 12.

Pisanu.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Spettano ai Comuni, alle Province, alle Regioni e allo Stato solamente le attività che essi possono svolgere più adeguatamente dei privati nella loro autonomia. Le funzioni amministrative sono ripartite sulla base del principio di sussidiarietà, nel rispetto di criteri di omogeneità e in modo da attribuirne la titolarità a strutture organizzative adeguate.

56. 13.

Pisanu.

Sostituire il primo comma con il seguente:

I Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato esercitano le funzioni pubbliche sulla base dei principi di sussidiarietà e differenziazione.

Tali funzioni sono garantite dalla legge che le attribuisce secondo criteri di omogeneità ed adeguatezza.

I cittadini anche attraverso le formazioni sociali possono svolgere compiti connessi con le funzioni pubbliche esercitate dagli enti sopraindicati.

56. 31.

Armando Veneto, Ricci, Servodio, Risari, Giovanni Bianchi.

Sostituire il primo comma con il seguente:

I Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato esercitano solamente le funzioni e le attività che non possono essere svolte in modo più efficace dai soggetti privati nella loro autonomia. La titolarità delle funzioni è attribuita, nell'ordine, ai Comuni, alle Province, alle Regioni e allo Stato, sulla base dei principi di autonomia e sussidiarietà, secondo il criterio dell'adeguatezza dimensionale e organizzativa.

56. 14.

Pisanu.

Sostituire il primo comma con il seguente:

I Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato esercitano solamente le attività che non possono essere svolte in modo più efficace dall'iniziativa autonoma dei privati. La titolarità delle funzioni pubbliche è attribuita, in base al principio di sussidiarietà, ai Comuni, alle Province, alle Regioni e allo Stato, nell'osservanza dei criteri di differenziazione, omogeneità e adeguatezza delle proprie strutture organizzative e nel rispetto delle autonomie funzionali riconosciute dalla legge.

56. 15.

Pisanu.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Le funzioni di interesse pubblico che non possono essere svolte in autonomia dai privati in modo adeguato, efficiente ed economico, sono, in base al principio di sussidiarietà, ripartite tra le comunità territoriale organizzate in Comuni, Regioni e Stato. La titolarità delle funzioni spetta agli enti più vicini agli interessi della comunità locale secondo i criteri di omogeneità e di adeguatezza delle strutture organizzate rispetto al soddisfacimento delle esigenze di servizi dei residenti. Il principio di sussidiarietà si applica anche alle ripartizioni del territorio comunale.

56. 16.

Taradash, Colletti, Giovine

Sostituire il primo comma con il seguente:

Le funzioni ed i poteri conferiti ai Comuni, alle Province, alle Regioni ed allo Stato non possono essere svolti da privati singoli o associati, ancorché eventualmente già svolte a seguito di leggi o provvedimenti vigenti che vengono presentemente abrogati ed immediatamente sospesi nei loro

effetti ed eventuali responsabilità e risarcimenti, penali e civili computati nei contratti o convenzioni.

56. 18.

Malavenda.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Le funzioni legislative, attuative, organizzative ed amministrative che non possono essere più svolte dalla Repubblica nata dalla resistenza, sono ripartite, se compatibili con la Costituzione, tra le Comunità locali, organizzate in Comuni e Regioni e lo Stato, in base al principio di sussidiarietà e di differenziazione, nel rispetto delle autonomie funzionali, riconosciute dalla legge.

56. 19.

Malavenda.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Le Regioni e i Comuni esercitano le proprie funzioni con riferimento agli interessi delle rispettive popolazioni, con particolare riguardo all'assetto ed utilizzazione del territorio, allo sviluppo economico, ai servizi pubblici. La ripartizione di tali funzioni tra Regioni e Comuni avviene secondo il principio di sussidiarietà che si applica anche all'interno delle ripartizioni del territorio comunale.

56. 20.

Malavenda.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Sono attribuite ai Comuni le funzioni di loro competenza senza duplicazioni e con individuazione delle responsabilità. I consiglieri comunali eleggono il Presidente

della Repubblica e, insieme al sindaco, prestando giuramento alla Costituzione davanti al Presidente della Repubblica.

56. 21.

Malavenda.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La titolarità delle funzioni spetta agli enti più vicini agli interessi dei cittadini, secondo il criterio di adeguatezza delle strutture organizzative rispetto all'ambito territoriale in cui si manifestano le funzioni medesime.

56. 22.

Malavenda.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La titolarità delle funzioni e dei poteri autonomi e costituzionali e dei diritti e delle libertà costituzionalmente protetti spetta ai cittadini, ai lavoratori autorganizzati, alle rappresentanze di base ed agli enti e strumenti della democrazia diretta più vicini agli interessi dei cittadini e dei lavoratori.

56. 290.

Malavenda.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Le funzioni che non sono espressamente assegnate a Comuni, Province, Regioni e Stato, o che non sono dalle stesse istituzioni direttamente regolamentate, possono essere assunte da organismi locali di autogoverno di gruppi di cittadini, che, in accordo con i principi costituzionali generali operino senza fini speculativi con le caratteristiche di antifascismo, antirazzismo, antisessismo, e con indirizzo socio-umanitario culturale o artistico.

56. 25.

Malavenda.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Le funzioni che non possono essere più adeguatamente svolte dalla autonomia dei privati sono ripartite tra le Comunità locali, organizzate in Comuni e Province, le Regioni e lo Stato, in base al principio di sussidiarietà e di differenziazione, nel rispetto delle autonomie funzionali, riconosciute dalla legge. La titolarità delle funzioni spetta agli enti più vicini agli interessi dei cittadini, secondo il criterio di omogeneità e di adeguatezza delle strutture organizzative rispetto alle medesime.

56. 29.

Anedda, Armaroli.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Ad esclusione delle attività che possono essere svolte in modo più efficace dall'autonoma iniziativa dei cittadini anche attraverso le formazioni sociali le funzioni pubbliche sono attribuite a Comuni, Province, Regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà e differenziazione. La titolarità delle funzioni compete rispettivamente a Comuni, Province, Regioni e Stato secondo i criteri di omogeneità ed adeguatezza.

56. 10.

Pisanu.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Le funzioni pubbliche sono ripartite tra le Comunità locali, organizzate in Comuni e Province, le Regioni e lo Stato, in base al principio di sussidiarietà e di differenziazione, nel rispetto delle autonomie riconosciute dalla legge. La titolarità delle funzioni spetta agli enti più vicini agli interessi dei cittadini, secondo il criterio di omogeneità e di adeguatezza delle strutture organiz-

zative rispetto alle funzioni medesime. Nell'esercizio delle loro funzioni Comuni, Province, Regioni e Stato riconoscono e valorizzano interventi autonomi dei cittadini e delle formazioni sociali

56. 30.

Giannotti, Delbono, Pistelli, Grimaldi, De Benetti, Alemanno, Porcu, Albanese, Giovanni Bianchi, Bielli, Bolognesi, Bracco, Caccavari, Chiavacci, Corsini, Maura Cossutta, Duilio, Ferrari, Fioroni, Gambale, Giacalone, Giacco, Lombardi, Lorenzetti, Lumia, Massa, Meloni, Monaco, Morgando, Olivieri.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Le funzioni pubbliche sono attribuite a Comuni, Regioni e Stato in base agli interessi delle rispettive popolazioni.

56. 268.

Martino, Savelli, Masi, Acierno, Aleffi, Amato, Baiamonte, Becchetti, Bicocchi, Biondi, Burani Procaccini, Cola, Collavini, Colletti, Conte, Di Comite, Divella, Errigo, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Fratta Pasini, Frau, Giannattasio, Gramazio, Landi, Lavagnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Marzano, Masiero, Maticena, Matranga, Melograni, Nan, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Taborelli, Taradash, Tarditi, Viale.

Sostituire il primo comma con il seguente:

I compiti di amministrazione sono esercitati, secondo il principio di sussidiarietà, dall'Ente più vicino alle popolazioni interessate.

56. 9.

Fontan, Alborghetti, Anghinoni.

Al primo comma sopprimere il primo periodo.

* **56. 32.**

Gnaga, Terzi.

Al primo comma sopprimere il primo periodo.

* **56. 33.**

Diliberto, Armando Cossutta, De Murtas.

Al primo comma sopprimere il primo periodo.

* **56. 188.**

Malavenda.

Al primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: Le funzioni pubbliche sono ripartite tra Stato, regioni, province, città metropolitane e comuni in base al principio di sussidiarietà e di differenziazione.

56. 34.

Armando Cossutta, Diliberto, Bertinotti.

Al primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: Le funzioni sono ripartite tra le comunità locali in base al principio di sussidiarietà, nel rispetto delle autonomie funzionali riconosciute dalla legge. Tali funzioni in nessun caso possono essere svolte autonomamente dai privati.

56. 198.

Malavenda.

Al primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: Le funzioni che non possono essere svolte in modo più equo ed efficace dall'autonoma iniziativa dei cittadini, anche attraverso le formazioni sociali, sono attribuite a Comuni, Province, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà e differenziazione.

56. 221.

Palma.

Al primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: Il perseguimento degli interessi pubblici è assicurato mediante la produzione di beni, servizi ed utilità da parte dei soggetti pubblici, delle formazioni sociali e dei privati, nel rispetto delle regole stabilite dai Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato sulla base delle rispettive competenze. Le funzioni attribuite ai soggetti pubblici sono ripartite fra i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato, in base al principio di sussidiarietà e di differenziazione e possono essere svolte da tutti i soggetti di cui al comma precedente.

56. 200.

Lucà, Chiusoli, Lucidi, Maselli, Stelluti.

Al primo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: Nel rispetto fino a: formazioni sociali.

* **56. 7.**

Cambursano, Albanese, Ricci, Giovanni Bianchi, Ruggeri, Cananzi, Abbate, Borrometi, Ferrari, Giacalone, Riva, Monaco, Boccia.

Al primo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: Nel rispetto fino a: formazioni sociali.

* **56. 36.**

Bertinotti, Armando Cossutta, Diliberto.

Al primo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: Nel rispetto fino a: formazioni sociali.

* 56. 37.

Malavenda.

Al primo comma, primo periodo, sostituire le parole: Nel rispetto delle attività che possono essere adeguatamente svolte dall'autonoma iniziativa dei cittadini, anche attraverso le formazioni sociali, le funzioni pubbliche *con le seguenti:* Qualora determinate funzioni risultino svolte in maniera insufficiente dal libero mercato, esse.

56. 35.

Rossetto.

Al primo comma, primo periodo, sostituire le parole: Nel rispetto delle attività con le seguenti: Al di fuori di quelle.

56. 38.

Taradash, Colletti, Giovine.

Al primo comma, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: che possono essere.

56. 252.

Malavenda.

Al primo comma, primo periodo, sostituire le parole: essere adeguatamente svolte con le seguenti: essere più adeguatamente svolte.

56. 206.

Guarino.

Al primo comma, primo periodo, sopprimere la parola: adeguatamente.

56. 199.

Balocchi, Maroni.

Al primo comma, primo periodo, sostituire la parola: svolte con la seguente: assolte.

56. 39.

Alborghetti, Anghinoni.

Al primo comma, primo periodo, sostituire le parole: dall'autonoma iniziativa con le seguenti: dalla iniziativa.

56. 253.

Malavenda.

Al primo comma, primo periodo, dopo le parole: autonoma iniziativa dei cittadini aggiungere le seguenti: senza interessi di lucro.

56. 40.

Alborghetti.

Al primo comma, primo periodo, sostituire le parole: anche attraverso le formazioni sociali con le seguenti: come singoli o nei corpi sociali intermedi.

56. 181.

Mantovano, Selva, Contento.

Al primo comma, primo periodo, sopprimere la parola: anche.

56. 254.

Malavenda.

Al primo comma, sostituire le parole da: , anche attraverso fino alla fine del comma con le seguenti: ;le funzioni pubbliche sono ripartite fra i Corpi sociali organizzati, le Autonomie funzionali, gli Enti territoriali (Comuni e Province), e lo Stato in base al principio della sussidiarietà e della differenziazione dei ruoli e degli ambiti di intervento.

56. 240.

Pivetti.

Al primo comma, primo periodo, dopo le parole: funzioni pubbliche aggiungere le seguenti: non possono essere svolte dai privati e.

56. 41.

Malavenda.

Al primo comma, primo periodo, dopo la parola: sono aggiungere la seguente: altresì.

56. 42.

Taradash, Colletti, Giovine.

Al primo comma, primo periodo, sopprimere la parola: Province.

Conseguentemente al secondo e quarto comma, sopprimere la parola: Province.

56. 43 (S. 56. 201a).

Calderisi.

Al primo comma, primo periodo, sopprimere la parola: Province.

***56. 44.**

Taradash, Colletti, Giovine.

Al primo comma, primo periodo, sopprimere la parola: Province.

***56. 45.**

Bampo, Bianchi Clerici.

Al primo comma, primo periodo, sopprimere la parola: Province.

***56. 178.**

D'Amico, Manca, Rivera, Mangiacavallo, Negri, La Malfa.

Al primo comma, primo periodo, dopo la parola: Province aggiungere le seguenti: Città metropolitane.

Conseguentemente, ovunque ricorra nel presente articolo, alla parola: Province aggiungere le seguenti: Città metropolitane.

56. 229.

D'Alema.

Al primo comma, primo periodo, dopo la parola: Province aggiungere le seguenti: , Comunità montane.

56. 46.

Alborghetti.

Al primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: sulla base dei principi di sussidiarietà e differenziazione.

56. 47.

Malavenda.

Al primo comma, sopprimere le parole da: e differenziazione fino alla fine del comma.

56. 48.

Rossetto, Taradash.

Al primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: e differenziazione.

56. 256.

Malavenda.

Al primo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La legge qualifica irrinunciabili le funzioni che non possono affidarsi a soggetti privati senza pregiudizio per i diritti del cittadino costituzionalmente garantiti.

56. 49.

Romano Carratelli, Carotti, Sinisi

Al primo comma, sopprimere il secondo periodo.

56. 182.

Fei, Bono.

Al primo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: La titolarità delle funzioni spetta agli enti più vicini agli interessi dei cittadini, secondo il criterio di omogeneità e di adeguatezza.

56. 51.

De Murtas, Diliberto, Bertinotti.

Al primo comma, secondo periodo, sopprimere la parola: rispettivamente.

* 56. 52.

Gnaga, Terzi.

Al primo comma, secondo periodo, sopprimere la parola: rispettivamente.

* 56. 257.

Malavenda.

Al primo comma, al secondo periodo, sopprimere le parole: Province.

56. 189.

Malavenda.

Al primo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: e Stato.

56. 53.

Gnaga, Terzi.

Al primo comma, secondo periodo, sopprimere le parole da: secondo i criteri fino alla fine del comma.

56. 54.

Copercini.

Al primo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: secondo i criteri di omogeneità e adeguatezza.

56. 258.

Malavenda.

Al primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: secondo i criteri con le seguenti: secondo criteri.

56. 55.

Armando Veneto

Al primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: omogeneità e adeguatezza

con le seguenti: massima omogeneità contraddistinta dalla migliore prestazione possibile.

56. 57.

Malavenda.

Al primo comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: I compiti di amministrazione sono esercitati, secondo il principio di sussidiarietà, dall'Ente più vicino alle popolazioni interessate.

56. 58.

Fontan, Alborghetti, Anghinoni.

Al primo comma, sopprimere il terzo periodo.

* 56. 59.

Calderisi.

Al primo comma, sopprimere il terzo periodo.

* 56. 60.

Diliberto, De Murtas, Bertinotti.

Al primo comma, sopprimere il terzo periodo.

56. 238.

Malavenda.

Al primo comma, terzo periodo, sostituire le parole: autonomie funzionali con le seguenti: altre autonomie locali e di quelle funzionali.

56. 61.

Alborghetti.

Al primo comma, terzo periodo, aggiungere in fine le parole: e disciplina i procedimenti evitando duplicazioni di funzioni e individuando le rispettive responsabilità.

56. 6.

Cambursano, Albanese, Ricci, Giovanni Bianchi, Ruggeri, Cananzi, Abbate, Borrometi, Ferrari, Giacalone, Riva, Monaco, Boccia.

Al primo comma, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: le associazioni, i consigli di quartiere e di circoscrizione, i comitati di base dei cittadini, i lavoratori autorganizzati, i centri sociali autogestiti, le rappresentanze di base a livello sociale, sindacale politico titolari della sovranità e della rappresentanza.

56. 190.

Malavenda.

Al primo comma, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: e le altre autonomie locali.

56. 209.

Pistelli.

Al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato esercitano le funzioni di loro competenza per le finalità previste dalla Costituzione. La loro azione non può andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi ad essi assegnati.

56. 184.

Fei, Bono.

Al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono attribuite alle regioni solo le funzioni che non possono essere adeguatamente svolte dalle province e dai comuni.

56. 62.

De Biasio Calimani, Occhionero, Caruano, Valetto Bitelli, Rava, Saonara, Panattoni, Rotundo, Mastroluca, Stanisci, Scantamburlo, Orlando

Al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei servizi di rilevanza sociale, la Repubblica favorisce lo sviluppo

ed il contributo delle formazioni sociali di volontariato e senza scopo di lucro.

56. 169.

Masi, Pozza Tasca, Bicocchi.

Al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Pubblico e privato sono due entità parimenti sovrane, qualora tra queste sorgano conflitti, decide la volontà popolare, attraverso un referendum.

56. 66.

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Ballaman.

Al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La provincia, ente locale intermedio fra comune e regioni, cura gli interessi e promuove lo sviluppo della comunità provinciale.

56. 67.

Fontanini.

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

Spettano alle regioni le funzioni amministrative per le materie di competenza dello Stato, salvo quelle di interesse locale che sono attribuite alle province, ai comuni o ad altri enti locali.

56. 68.

Fontan.

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Alle province spettano di norma tutte le funzioni amministrative di carattere programmatico, di coordinamento e quelle operative di ambito territoriale e le funzioni di sostegno ai piccoli comuni.

56. 273.

Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti.